

5537

**DIPARTIMENTO SOCIOSANITARIO**Servizio Attività Socio Sanitarie  
Cittadini Immigrati e SFD

Via dei Fiorentini n.10

80134 - Napoli

Tel. 081/2543034 Fax 081/2543050

e-mail: sasci@aslna1.napoli.it



Prot. N° 54 del 26/7/05

Al Direttore Sanitario P.O.  
"S. Giovanni Bosco"  
Direttore Sanitario P.O.  
"San Paolo"  
Direttore Sanitario P.O.  
"Loreto Mare"  
Direttore Sanitario P.O.  
"Cardinale Ascalesi"  
Direttore Sanitario P.O.  
"S.M. degli Incurabili"  
Direttore Sanitario P.O.  
"SS. Annunziata"  
Direttore Sanitario P.O.  
"dei Pellegrini"  
Direttore Sanitario P.O.  
"C.T.O."  
Direttore Sanitario P.O.  
"San Gennaro"

p.c. Al Direttore Generale

Direttore Sanitario

Direttore Amministrativo

Direttore Servizio C.le Dip.le

Ospedaliero Napoli-est

Direttore Servizio C.le Dip.le

Ospedaliero Napoli-ovest

Oggetto: Identificazione di donne Straniere Temporaneamente  
Presenti (STP) che partoriscono in Presidi ospedalieri della ASL  
NA 1.

In merito alla necessità di identificare la madre per la  
dichiarazione di nascita e per il riconoscimento del nascituro  
(Codice Civile art. 250 e seguenti, Circolare Mininterni 26  
marzo 2001, n.2/200) che si pone, nel caso di donna STP priva  
di documenti di riconoscimento, in apparente contraddizione  
con l'obbligo di non segnalare all'autorità di polizia lo Straniero

Temporaneamente Presente che si rivolga ad un presidio sanitario ( D.L.vo 286/98 art. 35, comma 5), si ritiene opportuno precisare quanto segue :

- L'accesso di uno STP ( quindi anche una STP in gravidanza) alla struttura ospedaliera per interventi di natura strettamente sanitaria non deve comportare, salvo i casi in cui si ravvisi l'obbligo di referto, alcuna segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza e per la registrazione delle generalità dell'assistito (sempre dovuta) non è necessaria una identificazione certa, ma è accettabile quanto dichiarato dallo stesso.
  - Allo stesso modo non vi è necessità di identificazione certa, qualora la madre rinunci al riconoscimento del figlio.
  - Per quanto attiene, invece, alla dichiarazione di nascita ed al riconoscimento del nascituro, il Direttore Sanitario del presidio ospedaliero, nel rivestire in questo caso il ruolo di Ufficiale di Stato Civile (DPR 396/2000) è tenuto, nel prioritario interesse del minore, a garantire l'identificazione della madre.
- Tale identificazione può, dunque, essere effettuata:

- sulla base di un valido documento di riconoscimento ( esempio : passaporto in corso di validità);
- in mancanza di documento, mediante due testimoni (in possesso di valido documento di riconoscimento)
- facendo ricorso, in ultima analisi, all'autorità di polizia.

Qualora si debba ricorrere all'autorità di polizia, è bene informare la madre ed eventuali accompagnatori che una puerpera è inespellibile fino ai sei (6) mesi di vita del figlio ( D.L.vo 286/98 art. 19) e può essere richiesto alla questura il relativo permesso di soggiorno.

Tale permesso, che può essere richiesto anche dal padre del neonato, viene rilasciato per cure mediche e prevede l'iscrizione obbligatoria al SSN (a differenza del permesso per cure mediche rilasciato a chi viene in Italia appositamente per un trattamento medico o chirurgico).

Direttore  
Servizio Attività Socio Sanitarie  
Cittadini Immigrati e SFD  
Dr. Rossella Buondanno